

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 23 del 10 giugno 2014

Riunione del 29 Maggio 2014

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli
Avv. Francesca Romana Pettinelli (relatore)

CAF/16/2014 – Appello di Massaccesi Federico avverso il provvedimento della C.T.A. emesso in data 04.04.2014 (inammissibilità del ricorso per lo scioglimento del vincolo sportivo dalla ASD Civita Volley Club)

La CAF

- letti gli atti gli atti ufficiali e il ricorso in appello
- esaminati i documenti;

OSSERVA

L'atleta Massaccesi Federico ha proposto appello avverso il provvedimento della C.T.A. del 4 Aprile 2014, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per lo scioglimento del vincolo proposto nei confronti della ASD Civita Volley Club.

In particolare la C.T.A. aveva rilevato: 1) di aver già dichiarato, in data 17 Gennaio 2014, la improcedibilità del ricorso per avere, l'atleta, inoltrato la comunicazione di messa in mora ed il successivo ricorso non presso la sede della ASD Civita Volley Club, ma presso altro indirizzo, in tal modo violando la normativa vigente in materia; 2) che tale provvedimento era stato impugnato dal Massaccesi innanzi alla C.A.F. per scusabilità dell'errore e per la sua mancata convocazione all'udienza di trattazione; 3) che la C.A.F., accertato il mancato avviso a comparire, aveva annullato la decisione della C.T.A., rinviando gli atti a quest'ultima per un nuovo esame del merito; 4) che, fissata la nuova udienza innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti, il Massaccesi aveva ribadito di aver trasmesso la comunicazione di messa in mora ed il ricorso non presso l'indirizzo dichiarato dalla ASD Civita Volley Club agli organi della FIPAV, bensì a quello indicato da tale

sodalizio in alcuni documenti.

La C.T.A. quindi, all'esito, aveva reiterato, con il provvedimento in questa sede impugnato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato dal Massaccesi non essendosi ritualmente incardinato il procedimento (con conseguente lesione del diritto di difesa del sodalizio di appartenenza).

L'appello non è meritevole di accoglimento e pertanto va rigettato.

In effetti, come sostenuto dalla Commissione Tesseramento Atleti, le comunicazioni per la corretta instaurazione del procedimento di scioglimento del vincolo, devono essere effettuate presso la sede sociale del Sodalizio di appartenenza e non presso altri recapiti.

Ciò, chiaramente, al fine di consentire la necessaria e preliminare verifica della valida costituzione del contraddittorio e, quindi, il regolare svolgimento della procedura di svincolo.

Nel caso di specie, risulta che il Massaccesi abbia trasmesso sia la comunicazione di messa in mora, sia il ricorso introduttivo per la richiesta di scioglimento del vincolo dalla ASD Civita Volley Club, non presso la sede sociale di quest'ultima (Via Don Giuseppe Morosini 8, Civita Castellana) dichiarata agli organi della FIPAV, bensì presso l'indirizzo di Via Quattro Giornate di Napoli 19, Civita Castellana), così come risulta dai documenti prodotti dal medesimo atleta, senza peraltro procedere ad alcun preliminare – opportuno – accertamento.

Tale errore inficia inevitabilmente il procedimento innanzi alla C.T.A., non correttamente instauratosi.

P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'atleta Massaccesi Federico e dispone l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 10.06.2014